

CIRCOLARE LUGLIO 2017

Prossime scadenze:

- **17 luglio 2017:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **25 luglio 2017:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel secondo trimestre e nel mese di giugno per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **31 luglio 2017:** scadenza dei versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi Unico 2017 e del diritto annuale di iscrizione alla camera di commercio;
- **31 luglio 2017:** presentazione telematica dichiarazione dei sostituti d'imposta Modello 770/2017;
- **21 agosto 2017:** versamento della seconda rata riferibile all'anno 2017 dei contributi Inps fissi per artigiani e commercianti;
- **21 agosto 2017:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **25 agosto 2017:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di luglio per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile.

CHIUSURA PER FERIE

Si informa che l'ufficio resterà chiuso per ferie da lunedì 14 fino a venerdì 25 agosto. Inoltre da lunedì 7 fino a venerdì 11 agosto sarà aperto solo al mattino.

Servizi Professionali Srl

Prossimi adempimenti

In considerazione dell'elevato numero di adempimenti ed attività che si concentrano nel prossimo periodo si richiede la massima collaborazione affinché tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle varie pratiche (fatture, documenti contabili, presenze dipendenti, documenti per dichiarazione dei redditi, etc.) venga consegnata allo Studio nel più breve tempo possibile, al fine di poter garantire il puntuale rispetto delle scadenze.

Diritto camerale annuale: attenzione alle richieste di pagamento fasulle

Anche quest'anno, purtroppo, sono state segnalate diverse lettere pervenute alle imprese iscritte alla CCIAA da fantomatici "enti camerali" o "registri telematici"; nelle lettere viene richiesto il pagamento di un bollettino di conto corrente postale che, in realtà, non si riferisce ad un tributo obbligatorio, bensì ad una semplice iscrizione in elenchi o annuari economici con eventuale invio di pubblicazioni.

Si ribadisce che il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio deve essere effettuato esclusivamente con modello F24 telematico.

Si ricorda, inoltre, che la scadenza per il pagamento del Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio è il prossimo 31 luglio, con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%.

Le misure del Diritto Camerale, a decorrere dal 2017, coincidono con quelle stabilite dal D.M. 21 aprile 2011 ridotte del 50%.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con D.M. 22 maggio 2017, ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha però autorizzato l'aumento della misura del Diritto annuale del 20% per il triennio 2017-2019. Le Camere di Commercio che hanno usufruito di tale aumento sono in tutto 79.

Sanzioni per mancata presentazione del modello F24 a zero

Si ricorda che con riferimento all'omessa presentazione del modello di versamento F24 con saldo zero (per effetto di compensazioni), si applica la sanzione di 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi (art. 15, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997).

È possibile regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso (ex art. 13, D.Lgs. n. 472/1997), presentando il modello F24 a zero e versando la sanzione in misura ridotta. In particolare (come ribadito dalla Risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi, ai fini del ravvedimento è dovuta una sanzione ridotta pari a 5,56 euro, corrispondente a 1/9 di 50 euro.

Servizi Professionali Srl

L'Agenzia Entrate preannuncia altre 100mila lettere per la compliance

L'Agenzia Entrate ha preannunciato l'invio di 100mila lettere ad altrettanti contribuenti in relazione a redditi 2013 che le risultano non dichiarati, in tutto o in parte. Le lettere viaggeranno per posta elettronica certificata o per posta ordinaria nei casi di indirizzo Pec non attivo o non registrato nell'Ini-Pec.

Anche in questa occasione le lettere per la compliance non sono avvisi di accertamento, ma semplici comunicazioni con le quali l'Agenzia Entrate informa che, dall'incrocio delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, risultano delle somme non dichiarate, in tutto o in parte.

In particolare, le lettere saranno indirizzate a contribuenti persone fisiche e originate da anomalie relative a:

- ◆ redditi dei fabbricati, derivanti dalla locazione di immobili, imponibili a tassazione ordinaria o soggetti a cedolare secca;
- ◆ redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi gli assegni periodici corrisposti dal coniuge o ex coniuge;
- ◆ redditi prodotti in forma associata derivanti dalla partecipazione in società di persone o in associazioni tra artisti e professionisti e redditi derivanti dalla partecipazione in società a responsabilità limitata in trasparenza;
- ◆ redditi di capitale derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali;
- ◆ redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e professionale;
- ◆ alcuni tipi di redditi diversi e redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e non professionale;
- ◆ redditi d'impresa con riferimento alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive.

Le lettere di compliance conterranno:

- l'identificativo della comunicazione;
- i dati presenti in Anagrafe tributaria riguardanti i contratti di locazione registrati, i redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali, i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare la plusvalenza/sopravvenienza maturata;
- gli estremi del modello di dichiarazione presentato, in cui non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti ovvero l'importo della rata annuale di plusvalenze/sopravvenienze;
- il reddito e/o la rata annuale parzialmente o totalmente omessi.

I destinatari delle lettere potranno giustificare l'anomalia riscontrata o, qualora riconoscessero l'errore segnalato, presentare una dichiarazione integrativa beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.

Servizi Professionali Srl

Con questa nuova tornata di comunicazioni, sono previste novità sul fronte dell'assistenza: i destinatari di queste lettere, troveranno nel proprio "cassetto fiscale" la dichiarazione 2014 (con i redditi 2013), pronta da integrare sulla base di un prospetto precompilato (disponibile solo per alcuni tipi di reddito) o del prospetto di dettaglio. Potranno quindi effettuare le correzioni in modalità assistita, inviare l'integrativa e stampare l'F24 per versare gli importi dovuti.

Nei casi in cui l'anomalia riscontrata riguardasse redditi di lavoro dipendente e assegni periodici (quadro RC), redditi di partecipazione (se non è stato compilato il quadro RH) e altri redditi (se nel quadro RL del modello Unico Persone fisiche o nel quadro D del modello 730 non sono stati dichiarati redditi di capitale), sarà disponibile on line anche il prospetto precompilato del quadro da rettificare o integrare.

I destinatari di queste comunicazioni potranno in ogni caso continuare a rivolgersi alla Direzione Provinciale di competenza o a uno degli uffici territoriali della Direzione Provinciale dell'Agenzia Entrate oppure chiedere chiarimenti a uno dei Centri di assistenza multicanale (Cam) dell'Agenzia, che rispondono ai numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l'opzione "servizi con operatore - comunicazione direzione centrale accertamento".

Publicati gli elenchi per identificare le società soggette a split payment

Con l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) è stato esteso, con effetti dal 1° luglio 2017, anche a:

1. società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
2. società controllate direttamente da regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
3. società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui al punto 1 e al punto 2;
4. società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

In questo contesto, il Dipartimento delle finanze, per assicurare una maggiore certezza giuridica agli operatori, ha svolto una ricognizione delle amministrazioni pubbliche e delle società destinatarie della disciplina sulla scissione dei pagamenti predisponendone i seguenti elenchi:

1. elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato;
2. elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;

Servizi Professionali Srl

3. elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
4. elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
5. elenco delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

I soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi entro il 6 luglio 2017.

Con il D.M. 27 giugno 2017 , pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze e ora in Gazzetta Ufficiale, sono state disciplinate le modalità attuative della nuova normativa.

Nuovi voucher lavoro: approvata al Senato la Manovra correttiva

Approvata dal Senato, nella seduta del 15 giugno 2017, la legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, recante "disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".

Con riferimento ai nuovi voucher, se ne prevede l'utilizzo:

- per le famiglie (mediante il Libretto Famiglia);
- per le imprese (fino a un massimo di 5 dipendenti con contratti stabili).

Il limite economico annuale è il seguente:

- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore ad € 5.000;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore ad € 5.000;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore ad € 2.500.

I nuovi voucher non potranno, invece, essere utilizzati:

- da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore miniere, cave e torbiere;
- nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Servizi Professionali Srl